

Prova del 15 gennaio 2018

Il Sig. **Aldo Aldi** è coniugato con **Tiziana Tiziani**, ha tre figli e risiede a Santa Maria Capua Vetere. **Aveva un supermercato con sede a Caserta che ha chiuso il 30 maggio 2015**, in seguito ad un calo della clientela, principalmente dovuto all'apertura di altri supermercati. **Il 24 giugno del 2015**, a seguito di ingenti debiti, per acquisti di merce, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato il suo fallimento, su istanza di un fornitore, con **sentenza pubblicata il 30 giugno 2015 e iscritta nel registro delle imprese il 1° luglio 2015**. Con la sentenza dichiarativa di fallimento, il Tribunale ha nominato il curatore nella persona del **dott. Giacomo Guerrassai**, commercialista.

Il dott. Giacomo Guerrassai, con **pec del 13 gennaio 2018**, espone quanto segue al legale del fallimento.

*Dai documenti in possesso della curatela risulta che l'imprenditore fallito fosse titolare di un **conto corrente cointestato con la moglie, Sig.ra Tiziani, presso la Banca del Risparmio, e che vi fossero depositate somme per un ammontare di euro 13 mila. Di queste somme di danaro, a seguito di esame degli estratti conto, risulta che la moglie era la persona che maggiormente teneva attivo il saldo, grazie all'accredito del suo stipendio di lavoratore dipendente, avvenute nei 12 mesi antecedenti alla data di fallimento per un valore di 1.200,00 euro ciascuna, tali da generare un saldo attivo di 30 mila euro al 19 maggio 2015. Tuttavia la stessa Sig.ra Tiziani, il 20 maggio del 2015, prelevava 17 mila euro per poi immediatamente investirli in titoli di stato finlandesi con rating tripla A. L'estratto conto al 30 giugno 2015 riporta un saldo attivo di circa euro 13 mila.***

*Al Curatore, dott. Guerrassai, risulta che, per ragioni legate all'esercizio dell'attività d'impresa, il Sig. Aldo Aldi era costretto ad ottenere una linea di credito per 500.000,00 euro dalla **Banca del Credito SpA, che le veniva concessa l'8 gennaio 2014, ma revocata con comunicazione A/R del 1° aprile 2015.***

Tuttavia, stante il perdurare della crisi dell'impresa, la somma di danaro messa a disposizione dalla banca subiva notevoli decrementi.

Per queste ragioni, il correntista, sig. Aldo Aldi, operava alcune rimesse al fine di ripristinare la provvista messagli a disposizione, e di ridurre l'esposizione debitoria nei confronti della Banca.

*In particolare, alla data di apertura del fallimento risultava un saldo debitorio di euro **74.000,00** di Aldi verso la Banca. Nei mesi che precedevano la dichiarazione di fallimento, il Sig. Aldi ha effettuato alcune rimesse così registrate dagli estratti conto:*

- a) 4 marzo 2015 → 5.000,00 euro*
- b) 9 febbraio 2015 → 1.000,00 euro*
- c) 5 dicembre 2014 → 40.000,00 euro*
- d) 10 settembre 2014 → 1.000,00 euro*
- e) 26 agosto 2014 → 7.000,00 euro*
- f) 7 aprile 2014 → 36.000,00*

*Tenuto conto anche di altre operazioni, tra cui diversi addebiti sul conto per ordini di pagamento a favore di terzi, risulta quanto segue dagli estratti conto: **al 31 dicembre 2014 risulta un'esposizione per euro 80.000,00, al 30 settembre 2014, invece, per euro 120.000,00, e al 30 giugno 2014 di euro 30.000,00.***

*Per il rapporto contrattuale di finanziamento tra la banca ed il fallito, grazie alle ispezioni avvenute nei locali amministrativi dell'impresa, sono state rinvenute alcuni **atti di corrispondenza proprio riguardanti la linea di credito concessa l'8 gennaio 2014. Dalle summenzionate comunicazioni risulta evidente che la banca il 13 maggio 2014 ed il 16 giugno 2014 chiedeva al finanziato un supplemento di garanzia, che lo stesso apprestava solo in data 23 giugno 2014, grazie ad una fideiussione da parte del figlio, anch'egli imprenditore ma nel settore edilizio.***

Assunte le vesti del difensore della curatela fallimentare di Aldo Aldi, si rediga motivato parere, sulla base di quanto esposto, sugli atti compiuti dall'imprenditore prima della dichiarazione di fallimento, prospettando le possibili azioni giudiziarie da intraprendere al fine di ricostituire la massa attiva del fallimento.

POSTILLA

- a) è possibile nel parere ricostruire la fattispecie indicando solo le informazioni rilevanti ai fini dell'esposizione (come esposto a lezione);
- b) è possibile enunciare i dati normativi che sono utili ai fini dell'esposizione (peraltro, oggetto di specifica trattazione con diverse esemplificazioni nel corso della lezione);
- c) è possibile anche richiedere ulteriori informazioni alla Curatela, nel corso della esposizione del parere, se il candidato lo ritenga utile;
- d) è possibile durante la prova la consultazione di codici e leggi, ma non di commenti o rassegne di dottrina e giurisprudenza;
- e) è possibile una breve esposizione degli istituti cui il candidato ritiene di far riferimento;
- f) non vi è un limite di pagine nell'esposizione, ma vengono premiate la chiarezza, logicità dei passaggi, evitando inutili ripetizioni (si deve immaginare che il parere sia letto dal Curatore che poi lo sottoporà al Giudice Delegato);
- g) si deve immaginare che il Curatore, commercialista, pur avendo una preparazione di diritto commerciale e di diritto fallimentare, chiede al legale una esposizione chiara sulle azioni da intraprendere sulla base di quanto acquisito e dei termini di esercizio delle azioni (se scadute o meno, i termini da rispettare, se ve ne sono – come esposto a lezione - sulle prove da fornire ecc., in relazione a quanto il candidato preferisce di indicare, con particolare riguardo alla c.d. scientia decoctionis in caso si faccia riferimento all'art. 67 l. fall.);
- h) la traccia è solo simile a quella letta come esemplificazione a lezione, per cui occorre attenzione nell'analisi dei dati forniti;
- i) i dati normativi di riferimento sono stati indicati nel corso della lezione con i necessari approfondimenti svolti dal docente.